



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 426 DEL 20/07/2022

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER L'ACCESSIBILITA' AL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE (CIG Z673734AE0).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del lavoro;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2019, n. 54, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022, 2023, 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021, n. 144, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022, 2023, 2024;
- le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) emanate in applicazione dell'art. 11 della L. 09/01/2004, n. 4 e le disposizioni nazionali e internazionali relative tra le quali:

Direttiva europea 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

Decisione di esecuzione europea 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

Decisione di esecuzione europea 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici [notificata con il numero C(2018) 6560];

Decisione di esecuzione europea 2018/2048 della Commissione del 20 dicembre 2018 relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge del 3 marzo 2009, n.18 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*";

Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici";

Legge del 25 ottobre 2017, n. 163 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017";

Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 106 "Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici";

Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 1° ottobre 2018;

- la proposta di determinazione dirigenziale in data 19/07/2022 recante il numero 3558, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente - la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - e i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- una parte delle Persone sono escluse dal libero utilizzo del web, e in particolare del portale web comunale, perché affette da disabilità che non rendono accessibili i comuni strumenti di accesso alla rete;
- per migliorare per tutti l'accessibilità al portale si ritiene necessario un'ulteriore implementazione del portale comunale, da applicare in tempi ragionevolmente brevi e senza necessità di riprogrammazione integrale dei contenuti, per migliorarne l'accessibilità a persone affette da disturbi seri o totali di visione, affetti da epilessia, ADHD, disabilità cognitiva con un'applicazione in grado di colmare i gap attraverso l'utilizzo di tecnologie ausiliarie (screen reader per leggere ad alta voce ciò che è sullo schermo, navigazione tramite tastiera con regolazioni conformi, dimensioni caratteri, altezze linee, spaziatura contrasti, colori sfondi, suoni, animazioni, enfattizzazioni, cursore etc.);
- appare necessario procedere all'acquisizione di un software che permetta di eliminare, per quanto possibile, le disparità rendendo gli accessi al sito dell'Ente possibili anche ai cittadini con disabilità;
- la consueta mole di produzione normativa e regolamentare, sempre in evoluzione, fa propendere decisamente per l'implementazione di una soluzione fondata sullo standard internazionale riconosciuto tecnicamente per l'accessibilità e cioè le linee guida per l'accessibilità del contenuto Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.1 che definiscono specifiche tecniche per rendere i contenuti Web più accessibili alle persone con disabilità;
- in dette linee guida l'accessibilità riguarda una grande varietà di disabilità, tra cui quelle visive, uditive, fisiche, vocali, cognitive, di linguaggio, di apprendimento e neurologiche; naturalmente queste linee guida non sono in grado di soddisfare i bisogni delle persone con tutti i tipi, gradi e combinazioni di disabilità;
- le linee guida WCAG, sviluppate seguendo le raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C), rendono peraltro i contenuti web più utilizzabili da persone anziane con cambiamenti delle abilità dovute all'invecchiamento e spesso migliorano in generale l'usabilità per tutti gli utenti;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi quadro attivi delle

- centrali acquisti nazionali (CONSIP) e regionali (ARCA) sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni;
- non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto della presente acquisizione – utilizzabili dall'Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) o regionale (ARCA);
 - non sono attivi prezzi di riferimento approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito;
 - sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), tenuto conto che trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;
 - ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a contrattare e precisato che con il presente atto si intende realizzare il fine di disporre di una soluzione che consenta l'accessibilità al sito dell'Ente anche ai cittadini affetti da disabilità e stipulare uno specifico contratto avente ad oggetto il servizio in parola; il contratto verrà stipulato mediante formalizzazione tramite le piattaforme di acquisizione del mercato elettronico;
 - alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 relative all'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante modalità aggregative tra enti ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
 - ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di un'unica tipologia di servizio;
 - appare quindi necessario attivare una procedura di negoziazione con richiesta ad operatore economico specializzato in soluzioni per l'accessibilità al web, tenuto conto che il valore dell'appalto non supera il limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – come temporaneamente modificati dall'art. 1, comma 2, lettera a) dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito nella L. 11/09/2020, n. 120 - e valutata l'opportunità di procedere ad affidamento diretto per economia della procedura;
 - si è proceduto a richiedere con le modalità suddette preventivo tecnico/economico alla Società AccessiWay, leader nell'industria dell'accessibilità al web – scheda prodotto Mepa e preventivo Prot. G. n. 49466 del 15/07/2022 allegati parte integrante al presente atto;
 - è valutata congrua, conveniente e sostenibile l'offerta in relazione ai contenuti tecnici e al prezzo proposto, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle strutture comunali;
 - la presente procedura non rientra – per tipologia di bene acquisito e/o valore – nei limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti ulteriori obblighi di acquisizioni aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per importi annui superiori a soglie determinate dal medesimo decreto;
 - l'affidamento di software/manutenzione/assistenza informatica in parola avviene nel rispetto dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (relativamente alla valutazione tecnica-economica del possibile ricorso a software sviluppato per conto della PA, riutilizzo software PA, software libero, software fruibile in modalità cloud computing, software proprietario con licenza d'uso, combinazione di modalità precedenti) tenuto conto delle necessità di disporre di un software per l'accessibilità al web non reperibile con modalità differente dall'acquisizione di licenza d'uso del software;
 - al presente atto non risulta applicabile la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2016, esecutiva, di approvazione delle Linee guida operative inerenti le clausole sociali negli appalti, tenuto conto che l'affidamento in parola non risulta particolarmente adatto ad essere acquisito da cooperative sociali di tipo B, come genericamente indicato nelle citate linee guida e tenuto conto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
 - il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72;
 - non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisorii al presente atto;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società AccessiWay S.r.l. con sede legale in Via Pietro Micca, 20 – 10122 Torino – C.F. e P.IVA 12419990010, la fornitura di un software che consenta l'accessibilità al Sito Istituzionale dell'Ente anche a persone affette da disabilità per la durata sperimentale di 12 mesi dall'attivazione dello stesso (CIG Z673734AE0) con la finalità di attivare una modalità di segnalazione attiva da parte di utenti e associazioni per rilevare eventuali criticità e ulteriori necessità di implementazioni ragionevolmente perseguibili;
- stabilire che ai sensi:
 - dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto di fornitura, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
 - dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
 - dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
 - dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;
- stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto già esperiti da Consip SpA in fase preventiva;;
- assumere l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore previsto dell'appalto - di € 1.490,00= oltre iva e, conseguentemente, la spesa complessiva iva inclusa di € 1.817,80= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:
 - Bilancio di previsione anno 2022;
 - P.E.G.: capitolo 2595;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

1) affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società AccessiWay S.r.l. con sede legale in Via Pietro Micca, 20 – 10122 Torino – C.F. e P.IVA 12419990010, la fornitura di un software che consenta l'accessibilità al Sito Istituzionale dell'Ente anche a persone affette da disabilità per la durata sperimentale di 12 mesi dall'attivazione dello stesso (CIG Z673734AE0) con la finalità di attivare una modalità di segnalazione attiva da parte di utenti e associazioni per rilevare eventuali criticità e ulteriori necessità di implementazioni ragionevolmente perseguibili;

2) stabilire che ai sensi:

- dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
- dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
- dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
- dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;

3) stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto già esperiti da Consip SpA in fase preventiva;

4) assumere l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore previsto dell'appalto - di € 1.490,00= oltre iva e, conseguentemente, la spesa complessiva iva inclusa di € 1.817,80= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:

- Bilancio di previsione anno 2022;

- P.E.G.: capitolo 2595.

Gallarate, 20/07/2022

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)